PEANO, *relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, non ho che poche parole da aggiungere.

Nel suo primo emendamento all'articolo 3, comma 2°, l'onorevole Sandrini propone di cominciare l'enumerazione dopo le parole « essa è ammessa » con le parole « Quando la paternità o maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo »; osservo che questo suo concetto è già compreso nell'articolo terzo, 3° alinea, dove si dice che l'assistenza è ammessa anche quando la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale. Questa disposizione mi sembra sufficiente per ogni effetto di legge.

Quanto all'altro emendamento dell'onorevole Sandrini, che propone di sostituire al 3° comma queste parole: « L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del codice civile quando si verifichi una delle ipotesi suddette », osservo che con questo emendamento si vorrebbero riconoscere, sia pure in via amministrativa, i figli naturali di cui è vietato il riconoscimento dal Codice civile, ciò che mi pare inammissibile.

Parimenti non mi pare sia da accogliere l'emendamento che egli propone al 3° comma secondo cui l'accertamento della paternità dovrebbe farsi, non in via riservata ed a tutti gli effetti di legge. Già rispose il ministro come tale disposizione non sia accettabile.

A tranquillità dell'onorevole Sandrini aggiungerò un'altra considerazione. Nella relazione abbiamo fatto richiamo al Governo sulla opportunità di studiare se non sia il caso di presentare un disegno di legge simile a quello che fu già approvato dal Senato e dalla Camera francese circa la legittimazione. Si tratta cioè di studiare se sia opportuno che ai figli naturali dei genitori morti in guerra si dia non soltanto questo riconoscimento, dirò così, amministrativo, ma che si conceda loro qualche cosa di più; cioè lo stato di figli legittimi quando risultino circostanze speciali, per esempio, l'intenzione del padre di legittimarli. Così si verrebbe a modificare 'articolo 201 del Codice civile nel senso che la legittimazione avrebbe effetto retroattivo e potrebbe effettuarsi anche nei riguardi del coniuge che non l'ha richiesta.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Casalini, col quale egli propone di sostituire nel terzo comma, alle parole « al solo effetto, ecc. » le parole « agli effetti della presente legge e del diritto a pensione », anche qui ha già esposte l'onorevole ministro le ragioni per le quali tale emendamento non può essere accettato facendo notare come non sia opportuno di modificare in questa sede il decreto luogotenenziale sulle pensioni.

Anche circa l'emendamento dell'onorevole Berenini ha risposto esaurientemente l'onorevole ministro, che propose nel regolamento di disciplinare la questione relativa al sostegno di famiglia.

Aggiungo però che l'estendere i limiti dell'assistenza, come vorrebbe l'onorevole Berenini, cioè comprendere anche i figli adulterini che hanno il padre vivente, non mi sembra ammissibile e ciò credo di avere ampiamente dimostrato nella discussione dell'articolo precedente.

Questa ipotesi quindi deve essere esclusa nel disciplinare nel regolamento ciò che si intende per sostegno di famiglia.

PRESIDENTE. L'onorevole Sandrini insiste nei suoi emendamenti?

SANDRINI. Per amore di brevità e nel desiderio che la legge sia presto approvata, non insisto.

PRESIDENTE. E l'onorevole Casalini?

CASALINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Berenini, mantiene il suo?

BERENINI. Non ho più ragione d'insistervi.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 3 del quale venne data lettura.

(*È approvato*).

Art. 4.

« I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'uffiziale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale ».

A questo articolo l'onorevole Casalini ha presentato il seguente emendamento sottoscritto anche dall'onorevole Albertelli:

« *Sostituire*:

« Il sindaco trasmetterà al Comitato provinciale, di cui in appresso, e nel più breve termine, l'elenco degli orfani di guerra, desumendolo dalle domande fatte per la pensione o dalle notizie altrimenti pervenutegli. La Corte dei conti trasmetterà ai Ministeri della guerra e della marina l'elenco